N. R.G. 99/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Caterina Apostoliti	Presidente rel
dr. Lorenzo Orsenigo	Consigliere
dr. Anna Ferrari	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **99/2020** promossa in grado d'appello

DA

[redacted]

APPELLANTE

CONTRO

INTESA SANPAOLO SPA [redacted]

Dell'annunciata, 23/4 20121 M[redacted]

rappresenta e difende come da d[redacted]

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f820633322 59f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

sulle seguenti conclusioni.

[redacted]

"*Piaccia alla Corte Ill.ma, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:*

riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano, 2.12.2019, n. 11089 e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni:

I – In rito e nel merito ed in via gradata:

1. accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente bancario n. 8445/1 per carenza della forma scritta ex art. 117 co. 3 TUB e per l'effetto

2. rideterminare il saldo contabile del medesimo conto, dal 1.1.1996 al 12.3.1997, depurato da tutte le somme addebitate a titolo d'interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, oneri, remunerazioni e spese non pattuiti, ex art. 117 comma 4 TUB;

3. rideterminare il saldo contabile del conto corrente n. 12955122, con ricalcolo di tutte le poste attive e passive, in base al criterio dettato dall' art. 117 comma 7 TUB o, in subordine, al tasso legale;

4. accertare e dichiarare l'inefficacia degli addebiti annotati in conto corrente per interessi ultralegali, anatocistici e usurari, nell'arco dell'intero rapporto e per l'effetto rideterminare il saldo contabile del medesimo conto corrente;

5. accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1283 e 1418 della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'illegittima annotazione sul conto corrente litigioso di tutte le somme a debito dell'attore, dalla data dell'apertura del medesimo conto ad oggi;

6. accertare e dichiarare che gli interessi anatocistici addebitati all'attore per tutta la durata del rapporto, sono una remunerazione per il convenuto e correlativamente un

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f820633322 59f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

costo a carico del cliente e per corollario includerli nel calcolo del TEG, ai fini dello scrutinio sull'usurarietà dei tassi di interesse praticati dalla Banca;

7. accertare e dichiarare la nullità/inefficacia della clausola relativa alla determinazione delle commissioni di massimo scoperto introdotta illegittimamente nel contratto di conto corrente litigioso successivamente al 1.10.2012, in quanto non validamente pattuita;

8. compensare all'occorrenza in via legale o giudiziale i reciproci crediti e debiti delle parti e di conseguenza rideterminare il saldo contabile corretto del conto corrente litigioso;

9. nel caso in cui il saldo contabile del conto registri un valore positivo, all'esito dell'operazione ora detta, accertare e dichiarare che [redacted] è creditore di Intesa Sanpaolo della somma che residui, nella misura indicata in perizia (doc. I.5) o nella maggior o minor somma che risulterà all'esito della richiesta ctu contabile;

10. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni ed argomentazioni esposte in narrativa, che Intesa Sanpaolo ha commesso il reato di usura oggettiva e soggettiva, così come contemplato dall'art. 644 co. 1 e 3 c.p., trasmettendo all'occorrenza gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;

11. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del convenuto per l'omessa consegna all'attore dei documenti richiesti ex art. 119 TUB nei termini di legge e conseguentemente condannarlo a risarcire a [redacted] i danni patrimoniali subiti nell'ammontare che sarà determinato in corso di causa, anche in via di liquidazione equitativa;

12. accertare e dichiarare che la Banca non ha aderito alla mediazione obbligatoria senza addurre un giustificato motivo oggettivo e conseguentemente condannarla a rifondere a [redacted] le spese della relativa procedura che ammontano ad € 183,00 oltre agli interessi.

II – In via istruttoria:

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f820633322 59f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

1. ammettere consulenza tecnica contabile, al fine di ricalcolare il saldo del conto corrente n. 8445/1 – 12955122, tenendo in considerazione ... (omissis).
2. ordinare ex art. 210 c.p.c. a Intesa Sanpaolo di esibire (i) il contratto di apertura del conto corrente n. 8445/1, in una con gli estratti conto analitici e i riassunti scalari dal 1.7.1996 al 30.9.1996, (ii) gli estratti conto analitici e i riassunti scalari del conto corrente n. 12955122 dal 31.3.1997 al 31.12.1997, dal 1.1.1998 al 31.12.1998, dal 1.1.1999 al 31.12.1999 e dal 1.1.2000 al 30.6.2000 e (iii) tutta la documentazione ad essi pertinente ed elencata dalla lettera ex art. 119 TUB dell'8.3.2016, rimasta inevasa (doc. I.3).
III – In ogni caso: con vittoria di spese, di onorari di causa, del primo e del secondo grado di giudizio, oltre cpa 4%, IVA 22% e rimborso spese generali 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, con distrazione delle spese direttamente ai procuratori antistatari"

Per INTESA SANPAOLO SPA
"*- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;*
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In via preliminare:
- accerti e dichiari, per i motivi dedotti in atti, la inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'avversario atto di appello;
Nel merito:
- confermi la sentenza emessa dal Tribunale di Milano – G.I. dott.sa D'Alessandro – n. 11089/2019 in data 2 dicembre 2019 (R.G. 56469/2016);
- respinga nel miglior modo, per i motivi dedotti in atti, anche depositati nell'ambito del giudizio di primo grado, le domande tutte proposte da parte appellante contro Intesa Sanpaolo S.p.A., assolvendola da ogni avversaria pretesa;
- in via subordinata ed eventuale: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte appellante con riferimento al rapporto di conto corrente oggetto di

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f820633322259f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

causa, disponga la compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla attrice ad esito del giudizio e quanto dovuto dalla attrice stessa ad Intesa Sanpaolo in relazione al saldo debitore del contratto di conto corrente n. 12955122, maggiorato di interessi dal dovuto al pagamento;

In ogni caso:

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali, riferite ad entrambi i gradi del giudizio".

A- **Il giudizio di primo grado**

La società attrice ed odierna appellante ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, l'istituto di credito con il quale intratteneva un rapporto di conto corrente per sentire accogliere le domande così riassunte dal primo giudice:

"*accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente bancario di cui è causa per carenza di forma scritta e rideterminare il saldo contabile ai sensi dell'art. 117 TUB; rideterminare il saldo contabile, depurandolo di tutte le capitalizzazioni trimestrali, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, oneri – remunerazioni e spese non pattuite e pertanto rideterminare il saldo contabile ai sensi dell'art. 117 TUB comma 4°; accertare e dichiarare la banca convenuta responsabile contrattualmente ed extracontrattualmente per violazione dell'art. 119 TUB e di conseguenza condannare la banca in via equitativa; accertare e dichiarare la sussistenza dell'usura oggettiva e soggettiva; accertare, dichiarare e condannare al pagamento di € 183,00 la Banca convenuta per la mancata adesione al procedimento di obbligazione obbligatoria senza alcun giustificato motivo*" (sentenza appellata pag.3).

L'istituto di credito si è costituito in giudizio formulando preliminare eccezione di prescrizione delle pretese azionate e contestandone, nel merito, la fondatezza.

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f820633322 59f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

Ammessa ed espletata una CTU contabile, il Tribunale ha dato corso ad un limitato profilo di accoglimento della domanda (decurtando la somma di € 1.714,63 dagli importi a debito della correntista) ed ha respinto le ulteriori pretese, con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, il tutto sulla scorta delle seguenti considerazioni:

l'indagine e la ricostruzione dei rapporti inter partes deve trarre avvio dal marzo 2006, stante la mancata produzione in giudizio di documentazione antecedente a detta data, e detta indagine non è preclusa dalla mancata produzione del conto corrente originario n. 8445/1, istitutivo del rapporto tra le parti, dal momento che il periodo oggetto di indagine (2006/2016) risulta regolato dalle condizioni rinegoziate di cui al successivo rapporto n.12955122, prodotto da parte convenuta (conf. sentenza appellata pag. 5);

l'onere probatorio e l'onere di produzione in giudizio della documentazione posta a sostegno della domanda grava su parte attrice (sentenza appellata ibidem);

la domanda di accertamento dell'asserito carattere usuraio dei tassi di interesse risulta genericamente formulata, non essendo stati indicati "*né i trimestri durante i quali si intendono superati i tassi soglia, né la quantificazione o il calcolo del tasso d'interesse col quale si assume esser stato superato il tasso soglia*" (testuale sentenza appellata pag.5);

non risulta neppure allegata la fattispecie dell'usura originaria, mentre un'ipotesi di usurarietà sopravvenuta nel corso del rapporto dovrebbe ritenersi irrilevante ex cass. S.S.U.U. 24675/2017 (sentenza appellata pag.6);

in ogni caso, al chiesto calcolo non si sarebbe potuto procedere mediante l'utilizzo di una "*formula diversa da quella utilizzata dalla Banca d'Italia ai fini della rilevazione del tasso soglia*" (sentenza appellata pag. 6);

"*inaccoglibile risulta la domanda di accertamento della cd. "usura soggettiva" atteso che la circostanze poste a sostegno sono di per sé inidonee a dimostrare la difficoltà economica e finanziaria della società attrice in sede di contratto, né sono state poste*

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f820633322259f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

alla valutazione di questo Giudice circostanze idonee a dimostrare lo stato soggettivo di bisogno ed il corrispettivo stato di approfittamento" (sentenza appellata pag. 6);

a fronte dell'avvenuta formulazione di eccezione di prescrizione delle pretese fatte valere da parte attrice, "*la banca convenuta, sulla quale comunque non graverebbe l'onere probatorio, ha allegato una perizia di parte (doc. 17) dalla quale risulta che ante 17 marzo 2006 sono state registrate rimesse solutorie in misura superiore rispetto agli addebiti ex adverso contestati. Tale circostanza risulta anche confermata dal CTU* [redacted] *nell'ambito della perizia svolta in corso di causa*" (sentenza appellata pagg. 6-7);

il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che sussiste "*sulla base del contratto relativo al c.c. n. 12955122 e degli estratti conto a decorrere dal luglio 1997 al 30.6.17, ... un effetto anatocistico pari ad € 2.045,76, che depurato dalla somma prescritta maturata prima del 10.3.2006, risulta pari ad € 1.714,63*" (sentenza appellata pag. 7).

B- **I motivi di appello e le difese dell'appellata**

Avverso l'indicata decisione ha interposto appello la società attrice formulando le seguenti ragioni di doglianza:

B1: erronea interpretazione dell'art. 119 TUB

Parte appellante dà atto che – a fronte dell'avvenuta richiesta ex art. 119 TUB, formulata dalla cliente all'istituto di credito ante causam, e dell'inottemperanza del predetto istituto – il Tribunale aveva pronunciato l'ordine di produzione della documentazione afferente il rapporto in contesa, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., limitandolo al decennio antecedente all'iniziativa giudiziaria.

In esito, deduce l'appellante che "*il Giudice ha ritenuto erroneamente di considerare il 9.3.2006, quale parametro temporale a cui ricondurre le condizioni economiche rinegoziate con il conto corrente n. 12955122. In realtà, il relativo contratto è stato concluso tra le parti in data 12.3.1997 (doc. 5 avversario) e risultano in atti gli estratti*

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f820633322 59f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

conto analitici e scalari del periodo compreso tra il 12.3.1997 ed il 9.3.2006, che sono stati esclusi dal ricalcolo del saldo di conto corrente" (testuale appello pag.5).

Inoltre, parte appellante pone in risalto come il rapporto in questione fosse "*in essere alla data di notifica dell'atto di citazione del 14.10.2016 e che è tutt'ora in corso. In questo quadro, la Banca ha l'obbligo di conservazione di tutta la documentazione contrattuale contabile, oltre il limite decennale*" (appello pag.6) così che "*Il limite decennale prescritto dalla norma bancaria dell'art. 119 co. 4 TUB, per la conservazione dei documenti non è trasferibile all'interno della norma processuale, che prevede come unico limite espresso la rilevanza del documento, anche se ultradecennale*" (appello pag. 7).

Conseguentemente, parte appellante – deducendo che "*L'inerzia avversaria ha leso un diritto assoluto dell'appellante ad acquisire copia di tutta la documentazione bancaria riguardante i rapporti con l'istituto di credito*" (appello pag. 7) – allega l'intervenuta violazione da parte della banca del principio di correttezza e buona fede ed insta per la sua conseguente condanna "*al risarcimento del danno patrimoniale subito da liquidarsi in via equitativa*" (appello pag.8).

B2 – <u>erroneo rigetto delle domande attoree di nullità e di inefficacia delle clausole contrattuali, relative alla determinazione dei tassi di interesse ultralegali</u>

Deduce sul punto la difesa che "*L'appellante ha contestato sin da principio la mancata pattuizione del tasso degli interessi debitori applicato agli atti di utilizzo entro i limiti del fido accordato (tasso intra-fido), in relazione al conto corrente n. 12955122 ... la decisione di primo grado è viziata, nella parte in cui il Giudice ritiene validamente pattuiti i tassi di interesse intra-fido sia con il contratto del 12.3.1997 (doc. 5 avversario), sia con l'accordo modificativo delle condizioni economiche del 14.3.2008 (doc. 8 avversario)*" (appello pagg. 8-9).

Prosegue la difesa di parte appellante dando conto del fatto che "*Nel contratto del 12.3.1997, la clausola che disciplina la misura delle cms, indicando solo l'aliquota*

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f820633322259f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

percentuale dello 0,250% e il numero di giorni, senza precisare ulteriori elementi come la base di calcolo, le modalità di addebito e la periodicità sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c." (appello pag.9) e dolendosi, pertanto, dell'implicito rigetto della relativa domanda di epurazione degli addebiti effettuati dall'istituto di credito per il detto titolo.

Deduce, ancora, che "*la semplice comunicazione della variazione unilaterale effettuata dalla Banca ex art. 118 TUB, non è sufficiente a ritenere perfezionato l'accordo sulle civ, in mancanza di una specifica pattuizione, in quanto anche questa provvigione modifica in termini peggiorativi, le condizioni economiche applicate al conto corrente litigioso*" (appello pag. 10).

B3 – <u>mancata pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della CTU</u>

La difesa di parte appellante dà atto di aver reiterato la propria richiesta di procedere alla rinnovazione dell'espletata consulenza, o comunque ad un supplemento di istruttoria contabile, in sede di precisazione delle conclusioni e di redazione della comparsa conclusionale, senza che il Tribunale abbia provveduto a fornire risposta all'indicata istanza, così ledendo il principio di cui all'art. 112 c.p.c.

Conseguentemente, parte appellante ha reiterato in questa sede l'istanza istruttoria, riproponendo "*le medesime argomentazioni formulate in sede di osservazioni critiche alla prima stesura della relazione tecnica d'ufficio del* [redacted] *e nella sua memoria conclusiva autorizzata del 2.9.2019*" (appello pag. 11).

B4 – <u>erronea condanna alla refusione delle spese legali e di CTU</u>

Si duole parte appellante del fatto che "*il Giudice ha ritenuto la soccombenza totale dell'attore, mentre avrebbe dovuto in realtà, compensare parzialmente tra le parti le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda di rettifica del saldo di conto corrente, quanto meno in relazione agli addebiti illegittimi per interessi anatocistici, per un ammontare di € 1.714,63*" (appello pag. 12).

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f820633322259f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

Ritenendo, inoltre, non correttamente determinato lo scaglione di valore sulla cui base procedere alla liquidazione delle spese legali, parte appellante deduce che "*la liquidazione avrebbe dovuto essere quantificata a tutto concedere in € 4.835,00, oltre agli oneri di legge*".

Sulla base delle superiori argomentazioni, la parte appellante ha, quindi, chiesto la riforma dell'appellata sentenza.

Si è costituito nel grado l'istituto di credito appellato, svolgendo preliminari eccezioni ex 348 bis e 342 c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza del proposto appello.

Così costituito il pieno contraddittorio, alla prima udienza in data 4.11.20, disattesa la richiesta ex art. 348 bis c.p.c., formulata da parte appellata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Alla successiva udienza (celebrata con la modalità della trattazione scritta, a cagione del periodo di emergenza sanitaria) i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni (come in epigrafe riportate) e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine per il deposito degli scritti difensivi finali.

C- **La valutazione della Corte**

Preliminarmente, la Corte ritiene di dover respinge le eccezioni formulate da parte appellata ex art. 348 bis e 342 c.p.c., in quanto l'appello, così come proposto, non integra la fattispecie della manifesta infondatezza (ex art. 348 bis c.p.c., come, peraltro, già espressamente evidenziato con provvedimento in data 4.11.2020 assunta dalla Corte in esito alla prima udienza) né, peraltro, risulta connotato da complessiva inammissibilità ex art. 342 c.p.c. (quanto alla sua valutazione di insieme, diverso essendo – invece – il profilo della ammissibilità di specifici profili di gravame, come in seguito si andranno ad esporre), onde devono ritenersi sussistenti i presupposti per procedere alla valutazione nel merito dei motivi di censura proposti dalla parte appellante.

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f820633322259f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

Venendo, quindi, alla valutazione nel merito degli esposti motivi di appello e quanto al motivo sopra riassunto **sub B1**, osserva la Corte che lo stesso deve essere ritenuto infondato e deve, pertanto, essere disatteso.

Ed infatti, in tema di rapporti bancari, la limitazione dell'obbligo di conservazione della documentazione bancaria per un periodo decennale (TUB art. 119, co. 4) corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame.

D'altronde, il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di copia della documentazione contrattuale al momento della stipula sia dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca.

In questo contesto, quindi, la censura formulata avverso la decisione del primo giudice – cui è imputato di aver male interpretato e disapplicato l'art. 119 TUB, dispensando la Banca dall'obbligo di consegnare al correntista i documenti contrattuali e contabili inerenti al conto corrente litigioso per il periodo anteriore al 10.3.2006 (decorrenza decennale dall'instaurazione della lite) – risulta destituita di fondamento, essendo stata accolta la richiesta ex art. 210 c.p.c. (successiva all'inottemperanza dell'istituto di credito alla previa richiesta ex art. 119 TUB) nei limiti temporali stabiliti dalla citata disposizione speciale.

In alcun modo, poi, può ritenersi sussistente né un obbligo di conservazione e consegna oltre l'indicato limite temporale né la possibilità di superare l'indicato limite per il tramite dell'art. 210 c.p.c., norma che consente l'intervento del giudice al fine di permettere alla parte di ottenere quei documenti che essa non possa procurarsi da sé.

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f820633322259f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

Da un lato, infatti, l'art. 119 TUB costituisce "*normativa tesa alla trasparenza bancaria, che non immuta il riparto degli oneri probatori né interferisce con la disciplina processuale recata dal codice di rito*"; dall'altro lato, "*grava sulla parte che invochi l'intervento officioso del giudice l'onere di allegare e provare l'esistenza di una situazione eccezionale che legittimi l'utilizzo di tali poteri, ovvero l'impossibilità o particolare difficoltà di assolvere altrimenti all'onere probatorio (Cass. 30 dicembre 2009, n. 28047). In ogni caso, l'ordine di esibizione di un documento non può essere disposto allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475)*" – conf. Cass. sez. I - 13/09/2021, n. 24641 in parte motiva).

Il tutto, peraltro, viene qui esposto in relazione ad una situazione che è anche connotata da carenza di interesse alla proposizione della doglianza, dal momento che – avendo il CTU verificato ed il Tribunale dichiarato (senza che il profilo sia stato inciso da congruente motivo di appello, con conseguente formazione del giudicato endoprocessuale sul punto) l'intervenuta prescrizione delle pretese di rideterminazione antecedenti al marzo 2006, a cagione della sussistenza di rilevanti rimesse solutorie nel periodo precedente - il profilo in esame non potrebbe portare, concretamente, alcuna diversa utilità per la parte istante.

Analogamente infondato risulta il motivo sopra descritto **sub B2**, quanto alla lamentata mancata pattuizione della misura degli interessi passivi dovuti ed all'esigenza di procedere alla loro determinazione ex art. 117 TUB.

Deduce l'appellante che "*la decisione di primo grado è viziata, nella parte in cui il Giudice ritiene validamente pattuiti i tassi di interesse intra-fido sia con il contratto del 12.3.1997 (doc. 5 avversario), sia con l'accordo modificativo delle condizioni economiche del 14.3.2008 (doc. 8 avversario)*" – conf appello pag. 9.

Analoga doglianza risulta formulata in relazione alle cms ed alle civ.

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f820633322259f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

Il profilo in esame risulta specificamente vagliato dal CTU ed ulteriormente evidenziato in replica alle osservazioni formulate dal CTP, laddove è fornita evidenza contraria alla tesi qui ancora sostenuta dall'appellante (con specifico richiamo al contenuto dei documenti 5 e 7 di parte convenuta, odierna appellata), risultando con detti atti pattuita la misura degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto (essendo indicata non solo l'aliquota percentuale da applicare, ma anche la base di calcolo, costituita, inizialmente, dal massimo scoperto raggiunto per "*giorni non consecutivi superiori a 3*" – conf. doc.5 – e, successivamente, dal "*massimo scoperto registrato per minimo un giorno nell'arco del trimestre* – conf. doc. 7).

L'evidenza documentale esclude, quindi, qualsivoglia fondatezza alla svolta censura.

Il motivo di doglianza sopra riferito **sub B3** appare assorbito – e comunque analogamente infondato – da quanto sopra rilevato in tema di avvenuta pattuizione degli interessi debitori di cui al rapporto litigioso, di avvenuto computo della (minima) somma da scomputare dal saldo negativo di conto corrente (in ragione dell'epurazione, operata dal Tribunale, degli importi non dovuti, siccome riferiti all'applicazione di interessi anatocistici illegittimi, nei soli limiti di rilevanza residua in esito all'accertata prescrizione), di intervenuta verifica dell'insussistenza del lamentato superamento del tasso soglia (computato dal CTU secondo le prescrizioni fornite dalla Banca d'Italia) e di mancanza di prova quanto alla pretesa applicazione di tassi debitori difformi rispetto a quelli pattuiti e/o variati ai sensi dell'art. 118 TUB.

Gravemente infondato, infine, risulta il motivo di censura sopra riferito **sub B4** (in tema di pronunciata condanna alla refusione delle spese legali) e ciò sia in relazione al profilo della loro quantificazione (dal momento che, proposta una domanda di accertamento negativo ed anche volendola considerare come causa dal valore indeterminabile di bassa complessità, la liquidazione delle spese ad un valore medio avrebbe comportato la condanna alla refusione dell'importo di euro 7.254,00, inferiore a quello di euro

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f820633322259f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

6.200,00 concretamente quantificato dal Tribunale) sia in relazione alla lamentata mancata compensazione, quanto meno parziale, stante l'avvenuto riconoscimento della sussistenza di illegittimi addebiti per l'importo di euro 1.714,63.

In relazione a detto ultimo aspetto, dimentica parte appellante che il Tribunale aveva formulato un invito al perfezionamento di un'intesa transattiva sin dal 5.7.17; che la parte in allora convenuta aveva formulato offerta di "*riconoscimento della somma di circa Euro 7.100,00 oltre contributo per spese legali per l'importo di Euro 2.000,00, importo che andrebbe a ridurre il saldo debitore del conto corrente*" (conf. verbale di udienza in data 7.11.17); che il giudice di prime cure aveva contestualmente invitato "*la parte attrice ad accettare tale proposta rilevando sin d'ora che in caso di lieve scostamento tra l'offerta della banca e la somma accertata come dovuta dal perito d'ufficio tutte le spese – ivi compreso il costo della c.t.u. - saranno a suo carico*" (conf. verbale citato); che l'offerta in questione non è stata accettata da parte attrice; che neppure risulta dato seguito all'ulteriore invito giudiziale "*a riconsiderare la proposta transattiva già precedentemente formulata da parte convenuta all'attrice, al fine di transare la causa*" di cui al verbale in data 21.10.19.

Il combinato disposto dell'art. 91 primo comma e 185 bis c.p.c. presidiano, quindi, la piena legittimità della pronunciata condanna alla refusione delle spese di lite e, per l'affetto, la conseguente infondatezza del presente motivo di appello.

Alle superiori considerazioni consegue, pertanto, il rigetto del proposto appello e la conferma dell'appellata sentenza, con condanna della parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore della parte appellata.

Con riferimento alla quantificazione di esse spese, sulla base del D.M. 2014, n. 55, si liquidano, tenuto conto degli effetti della decisione, della normale complessità della controversia, del numero e dell'importanza del pari normale delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, applicato lo

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f820633322259f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d

scaglione per le cause di valore indeterminato di bassa complessità e fatta applicazione degli importi medi ivi contemplati per la fase di studio ed introduttiva e dei valori minimi per la fase decisoria (stante il tenore della comparsa conclusionale depositata dall'appellata - mera riproduzione della precedente comparsa - nonché della memoria di replica, avente ad oggetto il solo rilievo del mancato deposito di comparsa conclusionale a cura di parte appellante), per il secondo grado nell'importo di euro 4.963,00 (euro 1.960,00 per fase di studio, euro 1.350,00 per fase introduttiva; euro 1.653,00 per fase decisoria), oltre le successive spese occorrende, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55 nella misura del 15%.

Stante il pronunciato rigetto, sussistono, infine, le condizioni per dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'odierna parte appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 11089/19;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate nell'importo di euro 4.963,00, oltre accessori come sopra;
3. Dichiara la sussistenza dell'obbligo di pagamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a carico di parte appellante.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 25.10.2021

Il Presidente estensore

Dott. Caterina Apostoliti

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f820633322259f3a
Firmato Da: APOSTOLITI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c665a130839dafc16d189508fde244d